

Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 “Disciplina della riproduzione animale”.

D.M. 19 luglio 2000, n. 403 “Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91”.

D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 “Indicazioni operative di competenza regionale”.

Rilascio autorizzazione alla gestione di un **Gruppo di raccolta degli embrioni**.

Ditta: **“BREEDING CENTER VALLERANO DI DENNI RITA”** – Genazzano (RM) -

Codice: **RM0001S**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la L. R. 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state adottate le indicazioni operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399;

VISTA la domanda presentata in data 3-1-2008 ed acquisita al protocollo del Dipartimento Economico e Occupazionale – Affari Generali – al n. 23832/15 del 13 febbraio 2008 con la quale Denni Rita, in qualità di titolare del “Breeding Center Vallerano di Denni Rita”, con sede in comune di Genazzano (RM), via Colle Marta n. 2, chiede il rilascio dell’autorizzazione alla gestione di un Gruppo di raccolta degli embrioni, ubicato in comune di Genazzano (RM), via Colle Marta n. 2;

VISTO il Verbale del 22 febbraio 2008 con il quale l’apposita Commissione, nominata con Determinazione dipartimentale n. C2346 del 27 settembre 2007, ha proposto di accogliere la sopra citata domanda prot. n. 23832/15 del 13 febbraio 2008, ai sensi dell’articolo 24 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, come richiamato al punto 8 delle indicazioni operative di competenza regionale di cui al *documento* approvato con D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128;

DETERMINA

in conformità con le premesse,

1) di rilasciare in favore di **DENNI RITA**, nata a San Vito Romano (RM) il 7-6-1962 ed ivi residente in via Borgo Mario Theodoli n. 46, in qualità di titolare del **“Breeding Center Vallerano di Denni Rita”**, **l’autorizzazione alla gestione del Gruppo di raccolta degli embrioni** sito in comune di Genazzano (RM), via Colle Marta n. 2.

2) di prendere atto che il Gruppo:

- a) provvede alla raccolta, al trattamento, al congelamento ed alla conservazione degli embrioni di animali di interesse zootecnico appartenenti alle seguenti specie e razze: specie equina, razze varie;
- b) effettua il prelievo di embrioni ed il loro trasferimento a fresco in fattrici riceventi nell'ambito dello stesso centro o allevamento: SI;
- c) effettua il prelievo di embrioni ed il loro trasferimento a fresco in fattrici riceventi presso altri allevamenti: NO;
- d) opera stabilmente sotto la direzione sanitaria del medico veterinario Gabriele Sergio, nato a La Spezia il 26-11-1959 e residente a Roma in via Antonio Conti n. 65, codice fiscale 08220290582 – iscritto all'Ordine dei medici veterinari della provincia di Roma al n. 665.

3) di stabilire:

- a) di assegnare al predetto Gruppo di raccolta degli embrioni il codice univoco a livello nazionale: **RM0001S**
- b) in cinque anni il periodo di validità della suddetta autorizzazione, a partire dalla data del presente provvedimento;
- c) che la presente autorizzazione non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato;
- d) che il gestore del Gruppo di raccolta degli embrioni deve adempiere a tutti gli obblighi previsti all'articolo 28, comma 1, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, e richiamati ai punti 8.4 - 8.5 - 8.6 - 8.7 - 8.8 del documento approvato con la D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128, in particolare:
 - uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità in materia di profilassi e polizia veterinaria;
 - seguire le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento ed immagazzinamento degli embrioni stabilite dal Ministero della Salute;
 - comunicare alla Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura – Area 06 Produzioni Agricole, Zootecniche ed Agroalimentari – via C. Colombo n. 212 - 00147 ROMA, l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria del Gruppo;
 - tenere un registro di carico e scarico per gli embrioni raccolti, impiantati ed immagazzinati sia presso lo stesso Gruppo di raccolta, sia presso l'allevamento delle donatrici. Tale registro deve contenere tutte le indicazioni minime riportate nell'allegato n. 3 al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 12 febbraio 2001, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;
 - conservare gli embrioni esclusivamente in fiale od altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili indicazioni su:
 - specie
 - razza o tipo genetico
 - matricola dei donatori.

In caso di più embrioni in un singolo contenitore, gli embrioni medesimi devono provenire tutti dallo stesso intervento fecondativo;

- rilasciare, per ogni atto di raccolta per conto terzi o di vendita di embrioni, un documento accompagnatorio dell'embrione contenente i dati identificativi della partita:
 - specie
 - razza o tipo genetico
 - numero di identificazione, o matricola nel caso degli equini, della donatrice e del riproduttore maschio;

- rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione o gruppo di embrioni di un medesimo contenitore, un certificato attestante, oltre i dati identificativi dell'embrione o degli embrioni medesimi, le caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto previsto all'articolo 37, comma 2, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;
- certificare, su appositi moduli, gli interventi di trasferimento embrionale. Detti moduli devono essere conformi all'allegato n. 2 al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 12 febbraio 2001, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;
- non operare in zona dichiarata infetta dalla competente autorità sanitaria;
- provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature che vengono a contatto con gli embrioni o con gli animali donatori durante la raccolta, nonché, prima dell'uso, dei contenitori per il magazzinaggio ed il trasporto.

4) **di incaricare** l'Area 06 – “Produzioni Agricole, Zootecniche ed Agroalimentari”, della Direzione Regionale Agricoltura, di notificare la presente Determinazione a Denni Rita in qualità di titolare del “Breeding Center Vallerano di Denni Rita”.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Guido Magrini